TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione del 29 maggio 2026 – T.F. 2_2026

Avv. Simona Filippone, Presidente
Avv. Antonella Manni, Componente
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il giorno 29 maggio 2026, alle ore 12:09, presso la sede della FIDAF, sita in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, si è riunito il Tribunale Federale in persona degli Avv.ti Simona Filippone, Presidente, Antonella Manni, Componente, e Federico Tosi, Componente, collegato in videoconferenza.

Sono altresì presenti l'Avv. Lorenzo Giua, Procuratore Aggiunto FIDAF, l'Avv. Ilaria Salamandra, in rappresentanza dei Sig.ri Alessandro Masi, Elio Edoardo Bianchi, Alessandro Mercante, Leonardo Mennuni, Alessandro Di Giorgio, Matteo Aloisi, Simone Mozzicarelli e Maximilian Damm. Sono inoltre presenti, in videoconferenza, il Sig. Nicolò Lustri e la Dott.ssa Martina Sfera, quest'ultima ai fini della pratica forense.

Nessuno è presente per i Sig.ri Erikson Vieira, Alberto Fusani, Edoardo Sorato, Andrea Pagano.

Assiste ai lavori il Segretario del Tribunale Federale, Sig. Filippo Pepi.

Il Presidente concede la parola al Procuratore Aggiunto Giua, che si riporta integralmente all'atto di deferimento, formulando brevi controdeduzioni in ordine alla memoria difensiva depositata dall'Avv. Salamandra.

Con riferimento all'abolizione del vincolo sportivo, la Procura rileva che tale circostanza non equivale al venir meno degli obblighi derivanti dal tesseramento federale; conseguentemente, per l'intera stagione sportiva per la quale gli atleti risultavano regolarmente tesserati, permanevano i doveri previsti dall'art. 32 del Regolamento Organico.

Quanto alle richieste di svincolo inoltrate dagli atleti, la Procura osserva che le stesse, pur essendo state presentate a ridosso della convocazione, non determinano l'interruzione del rapporto federale, che permane sino al perfezionamento delle procedure previste dalla normativa federale vigente.

In merito alla validità delle convocazioni trasmesse a mezzo posta elettronica e tramite applicazione WhatsApp, definite dalla difesa "informali", la Procura evidenzia come il mezzo di comunicazione utilizzato si sia comunque rivelato pienamente efficace, essendo emerso dalle audizioni che tutti i soggetti interessati erano consapevoli della convocazione ricevuta; ne consegue che la mancata partecipazione debba ritenersi volontaria.

La difesa esclude altresì l'esistenza di un accordo volto a sabotare la partecipazione alla Coppa Italia, sostenendo che non vi sarebbe prova agli atti dell'effettiva possibilità per la società di prendere parte alla competizione. Sul punto, la Procura rileva invece che la diserzione collettiva degli atleti ha concretamente impedito alla società Grizzlies di partecipare alla Coppa Italia 2025.

Con riguardo, infine, alla posizione del sig. Mercante, la Procura ritiene evidente che lo stesso fosse pienamente consapevole della convocazione disposta dalla Procura Federale e che abbia deliberatamente deciso di non presentarsi all'audizione.

Con riferimento alla questione del premio di formazione, la difesa sostiene che il sig. Feriozzi avrebbe dovuto attivarsi per richiedere il relativo riconoscimento economico; tuttavia, tale circostanza, secondo la Procura, non esclude né attenua la responsabilità degli atleti per la mancata risposta alle convocazioni ricevute.

La Procura conclude pertanto chiedendo che venga accertata la responsabilità dei deferiti e che venga irrogata nei loro confronti la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale.

Con specifico riguardo alla posizione del sig. Mercante, la Procura chiede l'applicazione della sanzione di mesi quattro di sospensione da qualsiasi attività federale.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Salamandra, la quale si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata agli atti, ribadendo di avere già chiarito le ragioni del deposito tardivo della memoria e chiedendo la rimessione in termini per motivi di natura medica, le medesime ragioni che avrebbero altresì impedito la presenza del difensore alla precedente udienza.

La Procura non si oppone al deposito della memoria.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Procura Federale, la difesa insiste nelle argomentazioni già esposte nella memoria, soffermandosi in particolare sull'interpretazione dell'art. 32 del Regolamento Organico in tema di vincolo sportivo. Sul punto, evidenzia di avere ampiamente documentato, anche mediante richiamo alla giurisprudenza di altre Federazioni sportive, come il vincolo debba considerarsi cessato in assenza di ulteriori impegni di natura agonistica.

La difesa rappresenta, inoltre, che gli atleti si sarebbero allontanati dalla società Grizzlies a seguito di una cena tenutasi nei primi giorni del mese di luglio e che gli stessi non avessero alcuna contezza della possibilità di disputare la Coppa Italia. Secondo quanto riferito, gli atleti avrebbero maturato tale decisione in ragione dei risultati negativi conseguiti nel corso dell'ultimo campionato e, in occasione della predetta cena, sarebbe stato loro comunicato che gli impegni successivi sarebbero stati quelli relativi alla stagione sportiva seguente.

La difesa sostiene pertanto che non sussisterebbero né dolo né colpa nella condotta contestata, difettando negli atleti la consapevolezza di sottrarsi a obblighi o vincoli nei confronti della società, non avendo essi alcuna ragione per ritenere che avrebbero dovuto prendere parte alla Coppa Italia.

Quanto alla richiesta di svincolo, la difesa richiama nuovamente l'art. 32 del Regolamento Organico, riconoscendo che le relative istanze siano state presentate in prossimità delle convocazioni, ma evidenziando come il sig. Feriozzi fosse già informalmente a conoscenza, in epoca antecedente,

dell'intenzione degli atleti di lasciare la società. Secondo la difesa, le convocazioni avrebbero dunque rappresentato un ultimo tentativo di mantenere unita la squadra. E comunque specifica che le convocazioni tramite pec sono successive alle richieste di svincolo degli atleti a loro volta successive alle richieste di convocazione "informali" comunicate tramite WhatsApp.

L'Avv. Salamandra richiede, infine, un rinvio dell'udienza al fine di procedere all'audizione dei testi indicati dalla difesa nelle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ed insiste per l'ammissione di dette istanze.

Il Presidente concede la parola al sig. Lustri, il quale dichiara di avere cessato l'attività agonistica e di essere presente esclusivamente al fine di comprendere le eventuali conseguenze della vicenda oggetto del procedimento.

Il sig. Lustri precisa, inoltre, che non avrebbe comunque potuto prendere parte alla Coppa Italia per limiti di età e riferisce di non essere in possesso di ulteriori informazioni in merito ai fatti contestati.

Il Presidente chiede quindi al sig. Lustri se possa confermare l'esistenza di un clima di malcontento all'interno della società Grizzlies; il medesimo conferma tale circostanza.

Le dichiarazioni vengono rilette al Sig. Lustri, presente in collegamento telematico, il quale conferma la correttezza delle stesse.

Il Tribunale si riserva.

Roma, il 29 maggio 2026

Avv. Simona Filippone,
Presidente

Avv. Antonella Manni
Componente

Avv. Federico Tosi
Supplente

PQM

Il Tribunale Federale,

- Rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata dal Difensore dei sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro e MOZZICARELLI Simone perché irrilevante ai fini del decidere.
- Ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina ai sigg.ri: ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la Società Grizzlies, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque).
- Ritenuta, altresì, quanto al sig. MERCANTE Alessandro, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Grizzlies, anche la violazione dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di Giustizia, commina a quest'ultimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).
- Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo.

Roma, 29 maggio 2026

Il Tribunale Federale
avv. Simona Filippone
(Presidente)

avv. Antonella Manni
(Componente)

avv. Federico Tosi
(Componente)

TRIBUNALE FEDERALE

PROC. T.F. N. 2/2026

Il Tribunale Federale, composto da:

- Avv. Simona Filippone, Presidente
- Avv. Antonella Manni, Componente
- Avv. Federico Tosi, Componente

nella Camera di consiglio del **29-05/08-06 2026**, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico dei sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson.

FATTO

Con atti del 15 e del 22 aprile 2026 la Procura federale deferiva innanzi a codesto Tribunale i sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la Società Grizzlies, per violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 1 - lett. a) e 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, "*per non essersi presentati, benché ritualmente convocati tramite messaggio whatsapp inviato dal Presidente, Antonio Feriozzi, in data 31.08.2025, nonché successivamente tramite email, agli allenamenti in vista della stagione sportiva 2026 che sono iniziati in data 8.09.2025 e proseguiti nei giorni successivi, senza fornire alcuna giustificazione*".

Il sig. Alessandro Mercante veniva altresì deferito per violazione degli artt. 2, comma 4, 4, comma 1, 6, comma 1 - lett. a), e 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia "*per non essersi presentato innanzi la Procura Federale per l'audizione programmata in data 21 gennaio 2026 ore 17.30, benché regolarmente convocato*".

Con comunicazione ex art. 63 del Regolamento di giustizia del 22.04.2026, veniva fissata l'udienza per la discussione (il 19.05.2026, alle ore 15.30).

Con memoria depositata il 18/05/2026 si costituivano i sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro e MOZZICARELLI Simone, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Salamandra.

A seguito di rinvii determinati da esigenze personali e professionali documentate del Difensore degli incolpati, in data 29/05/2026 si svolgeva l'udienza di discussione, cui presenziava l'avv. Ilaria Salamandra per gli incolpati sopra indicati, l'avv. Lorenzo Giua per la Procura federale ed il sig. Nicolò Lustri in collegamento telematico.

Nessuno era presente per i sigg.ri Erikson Vieira, Alberto Fusani, Edoardo Sorato e Andrea Pagano.

La Procura si riportava al deferimento, richiedendo la sospensione dei tesserati da ogni attività federale per mesi tre e, con specifico riguardo alla posizione del sig. Mercante, la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

L'avv. Salamandra si riportava alla propria memoria difensiva, soffermandosi, in particolare, sull'interpretazione dell'art. 32 del Regolamento Organico in tema di vincolo sportivo, chiedendo l'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate ed insistendo, in ogni caso, per il proscioglimento dei deferiti.

Il sig. Lustri, forniva spontanee dichiarazioni e precisava che non avrebbe, comunque, potuto prendere parte alla Coppa Italia per limiti di età e di non essere a conoscenza di ulteriori informazioni in merito ai fatti contestati.

Esaurita la discussione, il Tribunale Federale si riservava la decisione.

DIRITTO

1. IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE.

Preliminarmente, anche alla luce delle difese svolte dalla Difesa degli incolpati costituiti, si rende necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla abolizione del vincolo sportivo nel dilettantismo effettuata dall'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. ed all'applicabilità della disciplina al caso di specie.

Come noto, a seguito dell'emanazione del Decreto e delle successive modifiche legislative, il vincolo sportivo è stato progressivamente abolito anche per l'attività dilettantistica.

In particolare, l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22.06.2023 ha stabilito che, quanto alle società dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possano prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per la durata massima di due anni.

Conseguentemente, alla scadenza del periodo di tesseramento (i cui modi e termini sono previsti e regolamentati da ogni Federazione), l'atleta può scegliere liberamente di trasferirsi ad altra Società, senza rimanere legato alla precedente per effetto di un vincolo automatico e, sovente, pluriennale.

L'abolizione del vincolo, però, non ha eliminato né il tesseramento presso la Federazione di appartenenza né gli obblighi che da quest'ultimo discendono. Pertanto l'atleta rimane tenuto al rispetto della disciplina federale sino alla scadenza del tesseramento, che, quanto alla FIDAF, corrisponde all'anno solare.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 del R.O. "*L'anno sportivo corrisponde all'anno solare e pertanto decorre dal 1^ gennaio al 31 dicembre". Il tesseramento può essere effettuato dall'8 gennaio al 20 dicembre dell'anno agonistico, salvo diverse disposizioni del Consiglio Federale*".

Nel caso che ci occupa, pertanto, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Organico ("*L'atleta con la firma del modulo di tesseramento è vincolato per la Società per due anni ovvero fino al termine dell'anno agonistico successivo alla firma…*"), tutti i deferiti erano ancora vincolati alla società di appartenenza - la GRIZZLIES - e tenuti al rispetto non solo della disciplina sportiva ma anche delle istruzioni impartite da quest'ultima (ivi compresa la partecipazione agli allenamenti) e, qualora avessero voluto ottenere uno "svincolo" anticipato, avrebbero dovuto provvedere nei modi e nei termini di cui al vigente Regolamento Organico.

Diversamente da quanto eccepito dagli incolpati e per tutte le ragioni sopra indicate, dunque, l'art. 32 R.O. è tutt'oggi vigente ed efficace poiché all'eliminazione del vincolo ex art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021 è conseguita la soppressione delle odiose limitazioni alla libertà di trasferimento dell'Atleta, ma pur sempre nel doveroso rispetto degli obblighi derivanti dal tesseramento presso la Federazione di riferimento.

Ferma tale doverosa premessa, rammentiamo a noi stessi che il Collegio è chiamato a valutare la condotta degli atleti deferiti, tutti tesserati della società GRIZZLIES, i quali hanno omesso di presentarsi alla convocazione agli allenamenti per la stagione sportiva 2026 (iniziati in data 8.09.2025), effettuata sia tramite whatsapp che mail.

L'omessa partecipazione, non contestata, è stata giustificata dai più con la volontà di lasciare la squadra, manifestata attraverso l'invio della richiesta di svincolo al Presidente della Grizzlies, e,

quanto ai sigg.ri Aloisi e Rosati, anche con asserite problematiche fisiche, per le quali non è stata fornita idonea documentazione probatoria.

Orbene, il vincolo derivante dal tesseramento comporta, per ogni atleta, l'assunzione di una serie di doveri che trascendono la mera partecipazione all'attività agonistica e si estendono all'osservanza delle regole organizzative e disciplinari proprie dell'ordinamento sportivo.

Tra tali doveri, come noto, assumono rilievo primario quelli di lealtà, correttezza e probità sportiva, principi fondamentali che informano l'intero sistema e che costituiscono parametro di valutazione della condotta di tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento federale, espressamente disciplinati dall'art. 4, co. 1, del vigente Regolamento di Giustizia (Art. 4 – Doveri ed obblighi generali: "*Le società, le associazioni, gli organismi sportivi, tutti i tesserati ed i soggetti che operano nell'ambito federale sono tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica e negli altri rapporti che si svolgano in ambito federale"*) e dall'art. 6, co. 1, lett. a (Art. 6 – Doveri dei tesserati: "*I tesserati devono ottemperare ai seguenti doveri: a) dimostrare sempre, nell'esercizio delle proprie funzioni, esemplare rettitudine e moralità;…"*).

Detti obblighi non riguardano esclusivamente gli atleti professionisti, ma gravano indistintamente su ogni tesserato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dal livello agonistico praticato o dall'eventuale assenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società. Il tesseramento, infatti, determina l'accettazione delle norme federali e dei principi che regolano la vita associativa e sportiva, imponendo all'Atleta un comportamento collaborativo e rispettoso delle disposizioni impartite dalla Federazione e dalla Società sportiva di appartenenza. Nel caso di specie, la convocazione disposta dai Grizzlies rientrava nell'ambito delle prerogative organizzative e tecniche della stessa ed era finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva.

Gli atleti deferiti, pur essendone stati regolarmente informati, hanno scelto volontariamente di non presentarsi, sottraendosi unilateralmente agli obblighi derivanti dal rapporto associativo e dal vincolo di tesseramento.

Una simile condotta integra inequivocabilmente una violazione delle norme sopra indicate. La mancata, ingiustificata partecipazione alla convocazione, infatti, non costituisce soltanto un inadempimento nei confronti della società, ma incide negativamente sul regolare svolgimento dell'attività sportiva e sull'affidamento che la società e, soprattutto gli altri compagni di squadra, ripongono nel rispetto degli impegni assunti da ciascun atleta. I principi evocati dagli artt. 4 e 6

del Regolamento di Giustizia, infatti, non operano esclusivamente nei rapporti tra tesserato e società, ma permeano ogni relazione che si sviluppa all'interno della comunità sportiva. L'appartenenza a una squadra comporta l'assunzione di obblighi di collaborazione, affidabilità e reciproco rispetto nei confronti degli altri atleti, che legittimamente confidano nella partecipazione di ciascun componente alle attività programmate.

Né può assumere rilievo esimente la circostanza che gli atleti non rivestano la qualifica di professionisti. L'obbligo di osservare i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva trova infatti il proprio fondamento nel tesseramento e nell'appartenenza all'ordinamento sportivo, non già nella natura professionale o dilettantistica dell'attività svolta. Diversamente opinando, si verrebbe a creare un'inammissibile disparità di trattamento tra categorie di tesserati, in contrasto con la funzione stessa dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene accertata la responsabilità disciplinare dei sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson per le violazioni contestate.

Quanto all'elemento psicologico, non v'è dubbio che i tesserati deferiti fossero pienamente consapevoli della illegittimità delle proprie condotte, che hanno tentato di giustificare tramite un invio pressochè contestuale e massivo di richieste di svincolo alla società, di pochi giorni successivo all'invio della convocazione per gli allenamenti effettuata dal Presidente tramite whatsapp e prima ancora che quest'ultimo formalizzasse la convocazione anche tramite e-mail.

È appena il caso di rilevare che dette richieste (peraltro non conformi alle previsioni del vigente Regolamento organico), non possono in alcun modo esonerare l'atleta dall'assolvimento dei propri doveri e dal rispetto degli obblighi prescritti dalle norme federali.

In relazione, poi, alla posizione del tesserato Alessandro MERCANTE, è da evidenziare che, nel corso del procedimento, non è emersa alcun elemento idoneo a giustificare l'assenza all'audizione programmata dalla Procura in data 21 gennaio 2026, risultando la convocazione regolarmente ricevuta e non essendo stata fornita alcuna ulteriore motivazione in merito nemmeno dal Difensore costituito in giudizio anche per il tesserato.

2. IN MERITO ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DALLA DIFESA DEGLI INCOLPATI COSTITUITI.

Alla luce di quanto sopra, le richieste istruttorie formulate dai deferiti sono inconferenti e, pertanto,

da rigettare poiché relative a fatti irrilevanti ai fini del decidere (diversa calendarizzazione degli allenamenti nelle precedenti stagioni sportive, distinzione pratica tra squadra giovanile e Senior) e/o documentalmente provati (richieste di svincolo degli atleti) e/o non contestati (clima di tensione all'interno della squadra).

PQM

Il Tribunale Federale,

- Rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata dal Difensore dei sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro e MOZZICARELLI Simone perché irrilevante ai fini del decidere.

- Ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina ai sigg.ri: ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la Società Grizzlies, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

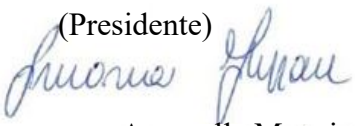
- Ritenuta, altresì, quanto al sig. MERCANTE Alessandro, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Grizzlies, anche la violazione dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di Giustizia, commina a quest'ultimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 8 giugno 2026 (dispositivo emesso il 29 maggio 2026)

Il Tribunale Federale

avv. Simona Filippone

(Presidente)



avv. Antonella Manni

(Componente)



avv. Federico Tosi

(Componente)

